



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 51

Data 01/08/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: CONVENZIONE CON CONSORZI UTILISTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SULLA L.R.6/96 ANNUALITÀ 2015 E 2016

L'anno duemilasedici, questo giorno uno del mese di agosto alle ore 16:30, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso:

- che la L. R. 2 aprile 1996 n. 6 individuava le Comunità Montane tra gli Enti delegati per l'applicazione amministrativa della legge sulla Disciplina per la raccolta dei funghi epigei spontanei, oltre che gli Enti di Gestione per i territori istituiti a Parco regionale;
- che a seguito del riordino Istituzionale completato con la L.R. 25/7/2013 n. 9 la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha cessato la propria funzione il 31/12/2013, alla cui data per l'esercizio delle attività delegate subentra la nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con sede sempre in Vergato (BO);
- che lo statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, all'art. 1, comma due primo allinea, prevede: *"L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9"*, e che nello stesso articolo, ultimo paragrafo, si legge: *"L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità Montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, ..."*;
- che, ai sensi di tale dispositivo, le Proprietà private, se e qualora in possesso dei requisiti e della pianificazione dovuta, possono esercitare il diritto di riservarsi la raccolta dei funghi ai fini economici nelle modalità e per i fini previsti dalla L.R. 6/96 (Art. 11);
- che attualmente e per l'annualità 2016 in corso i Consorzi Utilisti dotati della pianificazione necessaria che consente di applicare dell'Art. 11 L.R. 6/96, risultano essere soltanto i Consorzi Utilisti di Capugnano, di Castelluccio, di Granaglione e di Monteacuto, i quali hanno espressamente dichiarato la propria disponibilità a rinunciare alla consentita opportunità per i rispettivi territori di pertinenza;

Riconfermato il ruolo che i Consorzi Utilisti rivestono e hanno rivestito nella storia e nella realtà attuale della nostra montagna, per la quale costituiscono oltre che una significativa forma di proprietà collettiva di antica origine, anche un importante punto di riferimento per la gestione e la valorizzazione forestale e dell'ambiente di vaste estensioni del crinale tosco-emiliano;

Richiamate le Deliberazioni già assunte in merito dalla ex Comunità Montana: n. 35/2000 come modificata con successivo Atto aggiuntivo n. 13 del 29/4/2002, n. 4/2005, n. 6/2008, n. 6/2009, n. 12/2010 e la n. 39/2010, agli atti;

Riconosciuta da tutte le parti contraenti di riconfermare la Convenzione anche per l'anno 2016 stante i risultati e le sinergie attivate nel settore della gestione forestale a seguito dell'applicazione di tali accordi;

Ritenuto quindi opportuno rinnovare la citata Convenzione a partire dall'annualità 2016 e con scadenza biennale al 31/12/2017 secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale, riconfermando nelle linee di principio inalterate i contenuti delle precedenti Convenzioni;

Considerato altresì che in pendenza del perfezionamento del riordino istituzionale, per

l' annualità 2015 non è stata stipulata la Convenzione annuale per cui si ritiene unanimemente che con l'annualità 2016 siano recuperate almeno in parte anche le assegnazioni potenziali relative al 2015 nelle stesse ripartizioni;

Precisato che, la spesa prevista per le erogazioni del contributo cui al presente atto ed ammontante a complessivi € 20.770,00 (Ventimilasettecentosettanta/00) trova prenotazione sul capitolo 9650-460 del bilancio d'esercizio 2016;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di conformità del Segretario-Direttore;

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Di approvare la Convenzione che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, fra l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese ed i Consorzi Utilisti di: CAPUGNANO, CASTELLUCCIO, GRANAGLIONE E MONTEACUTO per l'assegnazione di contributi annui ai fini di miglioramento degli ambiti forestali di rispettiva pertinenza, come previsto e specificato nel testo della stessa Convenzione.

Di prenotare la somma necessaria per le erogazioni del contributo di cui al presente atto ed ammontante a complessivi € 20.770,00 (Ventimilasettecentosettanta/00) con imputazione al capitolo 9650-460 del bilancio d'esercizio 2016;

Di dare atto che il Coordinatore dell'Area 2 - *Gestione uso del territorio* provvederà ad adottare gli atti di competenza relativi alla verifica e approvazione dei programmi attuativi e ai successivi atti liquidatori secondo le modalità stabilite dalla stessa Convenzione .

Successivamente, la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, viene dichiarata immediatamente esecutiva a mente del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

All. 1/A

CONVENZIONE

TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E I CONSORZI DEGLI UTILISTI DI CAPUGNANO, DI CASTELLUCCIO, DI GRANAGLIONE E DI MONTEACUTO DELLE ALPI, PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DERIVATI DALLA GESTIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6/1996 - ANNUALITA' 2016.

L'anno **Duemilasedici** il giorno ___ del mese di **luglio** presso la sede dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese in piazza della Pace n. 4 a Vergato (di seguito indicata come: *Unione*).

Premesso:

- che la L. R. 2 aprile 1996 n. 6 individuava le Comunità Montane tra gli Enti delegati per l'applicazione amministrativa della legge sulla Disciplina per la raccolta dei funghi epigei spontanei, oltre che gli Enti di Gestione per i territori istituiti a Parco regionale;
- che a seguito del riordino Istituzionale completato con la L.R. 25/7/2013 n. 9 l'ex Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha cessato la propria funzione il 31/12/2013, alla cui data per l'esercizio delle attività delegate subentra la nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con sede sempre in Vergato (BO);
- che lo statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, all'art. 1, comma due primo allinea, prevede: "*L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9*", e che nello stesso articolo, ultimo paragrafo, si legge: "*L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità Montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, ...*";
- che ai sensi di tale dispositivo le Proprietà private, se e qualora in possesso dei requisiti e della pianificazione dovuta come previsto dal combinato disposto dell'art. 9 della stessa L.R.6/96 e della Circolare n. 1 del 28/5/1996 dell'Assessorato Regionale Ambiente, possono esercitare il diritto di riservarsi la raccolta dei funghi ai fini economici nelle modalità e per i fini previsti dalla L.R. 6/96 (Art. 11);
- che attualmente i Consorzi Utilisti dotati della pianificazione necessaria che consente di applicare dell'Art. 11 L.R. 6/96, sono soltanto i Consorzi Utilisti di Capugnano, di Castelluccio, di Granaglione e di Montecatuto, i

quali hanno espressamente dichiarato la propria disponibilità a rinunciare alla consentita opportunità per i rispettivi territori di pertinenza;

- che questa Unione, nell'esercizio esclusivo delle deleghe regionali ha posto tra i propri obiettivi la valorizzazione e il recupero funzionale e biologico delle aree forestali del territorio ai fini del pubblico interesse per la tutela e l'incremento della maggior diversità specifica, in modo da raggiungere strutture stabili e in grado di autopertpetuarsi creando le condizioni più favorevoli sia alla diffusione della rinnovazione naturale sia dell'azione riequilibratrice e mitigatrice dei fattori ecologici stazionali;

Riconosciuto che i Consorzi Utilisti costituiscono, oltre che una importante forma storica di proprietà collettiva di antica origine, anche un significativo punto di riferimento per la corrente gestione forestale dei territori boscati di pertinenza nonché per il mantenimento del presidio umano nella montagna bolognese;

Stabilito che, anche per le motivazioni esposte, l'Unione intende procedere nelle misure e nei tempi compatibili con i propri programmi di intervento sul territorio e con le proprie risorse finanziarie derivate dalla gestione della L.R. 6/96, ad erogare un sostegno economico come contributo alla gestione forestale di queste forme di proprietà collettiva, secondo le proprie finalità istituzionali di seguito specificate;

Ritenuto che le finalità di erogazione del contributo, come sopra richiamate, rientrano a pieno titolo tra le attività e gli interventi di cui all'art. 3 c. 4 della richiamata L.R. 6/96, per cui tale contributo è subordinato all'andamento stagionale della distribuzione dei tesserini autorizzatori alla raccolta dei funghi riferita all'annualità precedente;

Richiamate le Convenzioni dello stesso tipo succedutesi fino al 2012 con le quali si fissavano i criteri di riparto delle somme via via rese disponibili, sulla base di una quota fissa pari al 40% del totale, e della quota di superficie forestale delle singole proprietà per il residuo 60%;

Stabilito quindi corretto ed opportuno mantenere per i Consorzi Utilisti ancora partecipi alla presente Convenzione le stesse assegnazioni delle annualità precedenti per una cifra massima totale di € **10.770,00** (Euro Diecimilasettecentosettanta/00), con i limiti specificati al successivo punto 2 della Convenzione cui si rimanda, e che tale cifra sarà suddivisa tra i Consorzi

per essere da questi utilizzata per la attuazione di opere di miglioramento delle rispettive proprietà forestali per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse e per l'attuazione dei rispettivi Piani di Assestamento forestale.

tutto ciò premesso, tra:

l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, rappresentata dal Coordinatore del Servizio Gestione del Territorio dott. Gabriele Zaccoletti, domiciliato per la funzione a Vergato (BO) in Piazza della Pace n. 4

e

i Consorzi degli Utilisti di: Capugnano, Castelluccio, Granaglione e Montecatino delle Alpi, rappresentati dai rispettivi Presidenti pro-tempore di seguito in ordine elencati: sigg. Palmieri Floriano, Cerbai Luigi, Fanelli Ruggero e Poli Maurizio i quali agiscono in nome e per conto dei rispettivi Consorzi che rappresentano,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Insieme della Convenzione: le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto: L'Unione dei Comuni concorre, per le motivazioni esposte in premessa e attraverso l'erogazione di un contributo annuo, alle attività dei Consorzi Utilisti sopra citati in quanto titolari di significative proprietà forestali del crinale tosco-emiliano dotate di Pianificazione Assestamentale in vigore, al fine di contribuire all'esecuzione di interventi di miglioramento dell'assetto forestale, come previsto dall'art. 3 c.4 della L.R. 6/96, purché contenuti nei rispettivi Piani di Assestamento e definiti ai punti 4) e 5).

Art. 3 - Disponibilità finanziarie: La somma resa disponibile relativamente all'anno 2016 ammonta all'importo massimo di € 10.770,00 (Diecimilasettecentosettanta/00) cui sono aggiunti a titolo forfettario € 10.000,00 relativi all'anno 2015 non attivato. Ove l'**introito netto** annuo derivante dalla vendita delle autorizzazioni alla raccolta, dedotto di tutte le spese sostenute e dedotta in ogni caso la cifra forfettaria fissa di € 25.000,00 da trattarsi comunque dall'Unione dei Comuni a titolo di rimborso per la gestione generale amministrativa delle attività di rilascio dei tesserini, fosse inferiore a € **120.000,00** l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente alla percentuale del mancato introito.

Art. 4 - Programmi annuali degli interventi e modalità di erogazione del

contributo:

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di una proposta-programma annuale di interventi selvicolturali ammissibili secondo le tipologie del successivo punto 5).

Per la sola annualità in corso il programma degli interventi è acquisito agli atti alla data della sottoscrizione, mentre con Convenzione a regime i programmi annuali saranno presentati all'Unione entro e non oltre il **30 aprile** di ogni anno pena l'esclusione dal contributo, indicando puntualmente gli interventi da realizzare.

Nel caso in cui gli interventi proposti comportino una spesa superiore alla quota di ripartizione annua, questi potranno essere attuati e conteggiati anche per un massimo di tre stralci annuali successivi, sempre comunque a seguito di espressa segnalazione annua e di regolare rendicontazione dei singoli stralci precedenti realizzati.

I programmi annuali sono approvati dall'Unione sentito il parere del Coordinatore dell'Area 2 Gestione dell'uso del territorio dell'Ente. Ad approvazione avvenuta si provvederà all'erogazione del **50%** del contributo previsto e ammesso, quale titolo d'anticipazione per l'avvio dei lavori.

Nel caso che alla data fissata del **30 aprile** non siano pervenute proposte di programma, l'Ente non procederà all'erogazione destinata ai Consorzi inadempienti e storerà sulle rimanenti proposte di intervento pervenute e ammesse il relativo dividendo, calcolato sempre con le stesse percentuali.

I Consorzi sono tenuti a ultimare e certificare l'attuazione dei lavori eseguiti entro il giorno **30 aprile** dell'anno successivo a quello dell'erogazione in uno con la presentazione del nuovo programma e l'Unione provvederà al collaudo delle opere e alla liquidazione della rimanente quota parte (saldo **50%**) del finanziamento relativo all'annualità precedente.

Nel corso dell'anno i Consorzi beneficiari possono apportare modifiche ed integrazioni ai singoli programmi che dovranno comunque essere sempre preventivamente approvate dall'Unione.

Art. 5 - Tipologia e ambiti di intervento: Le attività ammesse con i contributi disponibili devono contenere le seguenti caratteristiche vincolanti:

- a)** Compatibilità con le competenze istituzionali e le deleghe proprie dell'Unione dei Comuni;

- b)** Rispetto delle finalità di cui all'art. 3, c. 4 della L. R. 2 aprile 1996 n. 6;
- c)** Compatibilità con le finalità statutarie dei singoli Consorzi;
- d)** Lavori di miglioramento dell'assetto forestale delle singole proprietà, attraverso le seguenti tipologie esecutive:
- Interventi colturali e di miglioramento degli impianti di origine artificiale, mediante diradamenti, spalcatore e tagli colturali atti a favorire l'insediarsi della rinnovazione naturale di specie autoctone;
 - Miglioramento dei boschi di origine naturale mediante: conversioni dei boschi cedui invecchiati all'altofusto, tagli selettivi di individui malati o deperienti, contenimento delle specie infestanti o degli individui potenziali veicoli di patogeni vegetali;
 - Interventi di ripristino dei boschi danneggiati da avversità fitopatologiche, meteoriche o da incendi;
 - Manutenzione ordinaria della sola viabilità di servizio forestale ed esecuzione di opere accessorie quali: guadi, cunette, taglia-acqua, tombini, sistemazione e consolidamento delle scarpate
 - Consolidamento di versanti soggetti a fenomeni erosivi e difesa delle sponde fluviali, preferibilmente mediante opere di ingegneria forestale;
 - Raccolta (anche attraverso captazione) e regimazione delle acque superficiali;
 - Realizzazione e/o ripristino delle opere di prevenzione incendi forestali (p.es.: raccolta acque, fornacelle cottura vivande, ecc) e di tutela della viabilità di servizio (sbarre, segnaletica, chiudende, ecc).

I territori interessati sono solo quelli definiti dai limiti amministrativi e catastali delle singole proprietà consorziali.

Per l'esecuzione di tutti i lavori elencati, i Prezzi unitari massimi applicabili saranno quelli desunti dall'"Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica" della Regione Emilia-Romagna in corso di validità.

Art. 6 – Altri ambiti di intervento: Oltre a quanto previsto dai precedenti art. 4) e 5), i contributi disponibili sono inoltre ammessi per particolari attività o progetti atti a garantire la partecipazione dei Consorzi a eventuali progetti-concorso o all'accesso a correlate assegnazioni regionali, statali o comunitarie su progetti straordinari, riguardanti comunque il solo assetto e valorizzazione

agro-forestale delle proprietà consortili. Sono inoltre ammesse spese per procedure, documentate, di accreditamento alla Certificazione Forestale dell'U.E.

In questi casi i contributi saranno erogati solo a seguito di espressa richiesta con presentazione di documentazione attestante l'adesione ai Bandi pubblici e sarà alternativa al finanziamento dei programmi ordinari di cui al precedente art. 4). Nel caso in cui la proposta di investimento straordinario sia formulata dopo l'approvazione del programma ordinario annuale, l'erogazione del contributo, se ammessa e approvata, si intenderà in sostituzione del programma annuale già approvato, con le stesse modalità di esecuzione e di eventuale pareggiamento a conguaglio sulle annualità successive.

Art. 7 - Ripartizione dei contributi: La ripartizione dei contributi sarà eseguita direttamente dall'Unione ogni singolo Consorzio sulla base dell'ammontare delle rispettive proposte di intervento pervenute, approvate ed assegnate e calcolata come in premessa.

Art. 8 - Consultazione periodica: Nell'applicazione dell'art. 3 della L. R. 6/96, l'Unione convoca annualmente una consultazione con i Consorzi aventi diritto in merito alla definizione degli indirizzi e dei programmi futuri.

Art. 9 - Durata della convenzione: La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione dell'atto e fino al ****/**/201***. Alla sua scadenza potrà essere rinnovata in accordo tra le parti contraenti con successivi appositi atti. In caso di recesso, la disdetta della Convenzione anche da parte di un solo membro dovrà pervenire alle parti con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza.

Art. 10 - Controversie: Per eventuali controversie relative all'applicazione del presente atto non risolvibili in via amministrativa, è competente il Tribunale di Bologna.

Art. 11 - Registrazione: La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese relative saranno a totale carico del registrante.

Letto, approvato e sottoscritto in Vergato, il giorno: _____

Per I CONSORZI UTILISTI di:

**per l'UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

Capugnano _____

dott. Gabriele Zaccoletti

Castelluccio _____

Granaglione _____

Monteacuto _____

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 51/2016**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON CONSORZI UTILISTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
SULLA L.R.6/96 ANNUALITÀ 2015 E 2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.